

Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde  
14.11.2013

---

## IDONEITÀ LAVORATORI AUTONOMI

di Pierpaolo Masciocchi

---

**Quesito:**

Una ditta individuale, lavoratore autonomo senza dipendenti, deve effettuare un lavoro all'interno di un cantiere per il quale si prevede l'utilizzo di una piattaforma di lavoro elevatrice PLE. Può utilizzarla senza fare nulla? Quali sono gli obblighi, e a carico di chi, in merito a: corsi di formazione, idoneità sanitaria, controllo stupefacenti.

**Risposta:**

Chi intende usare una piattaforma di lavoro elevabile (abbreviato P.L.E. o «cestello» in gergo tecnico) dovrà ricevere un addestramento specifico. E' responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutti gli operatori che usano le attrezzature di lavoro siano adeguatamente formati e addestrati per essere in regola con i dettami del D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, atteso che le P.L.E. sono attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il loro uso è riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una preventiva informazione, formazione ed addestramento adeguati, in conformità all'art. 73, comma 4, del D.Lgs 81/2008, in modo da «consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone». Quindi, come previsto anche nell'istruzioni d'uso dei fabbricanti, nessun operatore, sia che gli sia stata messa a disposizione una attrezzatura di lavoro da un datore di lavoro (art. 71 del D.Lgs 81/2008) sia che si munisca con noleggio di una macchina come lavoratore autonomo (art. 21 del D.Lgs 81/2008), può operare in modo «improvvisato» sulla tipologia di P.L.E. scelta per il lavoro da compiere. Ricordato infatti che nel campo delle P.L.E. è molto sviluppato il «nolo a freddo» dell'attrezzatura, si rammenta che in capo alle ditte di noleggio è previsto l'obbligo (art. 72, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008) di «acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista». L'addestramento all'uso dello specifico modello di macchina che l'operatore userà durante il normale lavoro dovrà seguire la formazione di base teorica e comprendere almeno: a) le istruzioni e gli avvertimenti del produttore; b) le caratteristiche del particolare modello; c) le funzioni di comando; d) tutti i movimenti consentiti dalla macchina; e) i dispositivi di sicurezza; f) le procedure per la discesa di emergenza; g) la prova pratica sul campo di tutte le funzioni della P.L.E.. L'operatore correttamente addestrato dovrà alla fine del percorso formativo assimilare tutti i comportamenti sicuri, in particolare atti ad evitare e ridurre: - il pericolo di fulminazione; - il pericolo di ribaltamento; - il pericolo di caduta dall'alto; - il pericolo di collisione; - il pericolo di esplosione e incendio; gli altri pericoli legati all'ambiente di lavoro. In particolare l'operatore dovrà acquisire la necessaria capacità di eseguire le manovre di: a) abbassamento: tutte le operazioni per spostare la piattaforma ad un livello inferiore; b) sollevamento: tutte le operazioni per spostare la piattaforma ad un livello superiore; c) rotazione, ove prevista dal modello di macchina: movimento circolare della piattaforma di lavoro rispetto all'asse verticale; d) orientamento, ove previsto dal modello di macchina: movimento circolare della struttura estensibile rispetto all'asse verticale; e) spostamento, ove previsto dal modello di macchina: qualsiasi movimento del telaio contemporaneamente con la piattaforma di lavoro, in una posizione diversa da quella di trasporto. Inoltre l'utilizzatore di P.L.E. non potrà non saper riconoscere il funzionamento dei dispositivi di sicurezza quali: 1) il sistema di rilevamento del carico: sistema per il controllo del carico verticale e delle sollecitazioni verticali sulla piattaforma di lavoro; 2) il sistema di rilevamento del momento: sistema di monitoraggio del momento che agisce sulla linea di ribaltamento tendente a rovesciare la piattaforma di lavoro mobile elevabile. Per venire, infine, alle ultime parti del quesito, relative all'idoneità sanitaria e al controllo stupefacenti, si evidenzia che, come già ricordato, al lavoratore autonomo senza dipendenti sono applicabili le disposizioni poste dall'articolo 21 del D.Lgs 81/08 che impongono a tali soggetti l'obbligo di: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/08; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I medesimi soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.